

Relazione illustrativa

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (di seguito Decreto Legislativo), reca le disposizioni attuative riguardanti la riduzione della base imponibile della *Global minimum tax* disciplinata all'articolo 35 del Decreto Legislativo. In particolare, il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nella Guida Amministrativa "*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar two)*", approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l'importo del reddito rilevante che è possibile escludere dall'imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un'attività economica sostanziale.

Tale riduzione, nota anche come "*Substance-based Income Exclusion*" (SBIE), si calcola considerando la remunerazione di due fattori produttivi: il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili non destinate alla vendita, all'investimento o alla locazione e i salari dei dipendenti.

Il ricorso a questi due indicatori di attività sostanziali deriva dalla considerazione, da parte del Quadro Inclusivo sul BEPS, che tali fattori, oltre ad essere significativi rispetto all'esercizio di una effettiva attività economica, sono meno mobili e quindi meno esposti al rischio di manovre elusive. Per effetto dell'esclusione dal reddito rilevante di tale ammontare riconducibile alle attività economiche sostanziali, l'imposizione integrativa grava esclusivamente sul profitto eccedente ottenuto dal gruppo in un determinato Paese. Si ricorda, inoltre, che la riduzione da attività economica sostanziale riguarda quei gruppi multinazionali o nazionali che svolgono la loro attività in Paesi a bassa imposizione o attraverso entità apolide che sono assoggettate ad un'imposizione effettiva inferiore all'aliquota minima d'imposta.

L'**articolo 1**, comma 1, chiarisce il significato di alcuni termini utilizzati nel presente decreto e, al comma 2, rinvia alle definizioni del Decreto Legislativo al fine di garantire e preservare l'integrità dell'approccio comune su cui si basano le Regole GloBE. Tra le principali definizioni contenute nel Decreto Legislativo cui rinvia l'articolo in esame si segnala quella di "Dipendenti Ammissibili" di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del citato decreto. In particolare, con tale locuzione si intendono i lavoratori, inclusi i lavoratori part-time, di un'impresa o entità e i prestatori di lavoro indipendenti che partecipano alle attività ordinarie del gruppo multinazionale e nazionale sotto la direzione e il controllo del gruppo. Ai fini della Riduzione per Spese Salariali, i prestatori di lavoro indipendenti includono solo le persone fisiche e possono comprendere le persone fisiche che sono assunte da una società che fornisce personale ma le cui attività quotidiane sono svolte sotto la direzione e il controllo del gruppo. Diversamente, la definizione non include i lavoratori dipendenti di una società contraente che fornisce beni e servizi all'impresa che non sono sotto la direzione ed il controllo del gruppo.

Per "Spese Salariali Ammissibili", di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo, si intendono le spese per indennità dei dipendenti, inclusi stipendi, salari e altre spese sostenute a beneficio personale diretto e distinto dei dipendenti, quali l'assicurazione sanitaria, i contributi pensionistici, le imposte sulle spese salariali (o altre imposte relative alle spese per i dipendenti, come le imposte sui fringe benefit) e sull'occupazione nonché i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La riduzione basata sulle spese salariali ammissibili ha ad oggetto l'ammontare totale delle spese salariali contabilizzate per l'esercizio considerato.

Per "Immobilizzazioni Materiali Ammissibili", di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), si intendono:
1) immobili, impianti e attrezzature localizzate nel Paese detenute per essere usate nella produzione



o nella fornitura di beni o servizi o per finalità amministrative e che si ritiene siano usate per più di un esercizio. Rientrano in tale categoria gli edifici, i macchinari, i computer e le altre attrezzature d'ufficio, i veicoli a motore, i mobili e gli infissi, i terreni; 2) risorse naturali localizzate nel Paese, inclusi i depositi di petrolio e gas, il legname e i depositi di minerali; 3) il diritto del locatario o del locatore di utilizzare beni tangibili localizzati nel Paese, ciò per assicurare parità di trattamento tra i beni materiali di cui l'impresa è proprietaria e quelli che detiene in locazione; 4) licenza o accordo analogo da parte dell'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in beni materiali. Nei limiti in cui tali licenze o accordi rappresentino diritti all'utilizzo di beni immobili o allo sfruttamento di risorse naturali di proprietà di un governo, tali beni sono inclusi nella definizione di immobilizzazioni materiali ammissibili.

L'**articolo 2** declina le regole per determinare la riduzione del reddito collegata allo svolgimento di un'attività economica sostanziale per le imprese e le entità a controllo congiunto localizzate in un Paese e per le entità apolide appartenenti ad un gruppo multinazionale o nazionale tenuto a calcolare l'imposizione integrativa dovuta nel suddetto Paese o in relazione alle suddette entità apolide. In particolare, al comma 1, si precisa che tale esclusione si compone di due elementi: la Riduzione per Spese Salariali e la Riduzione per Immobilizzazioni Materiali, disciplinate, rispettivamente, negli articoli 3 e 5 del presente decreto.

Al comma 2, si chiarisce che i dati da considerare per la determinazione del reddito derivante dallo svolgimento di un'attività economica sostanziale sono quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo o, in caso di determinazione dell'imposta minima nazionale sulla base dei principi contabili locali, quelli risultanti dal bilancio o dal rendiconto individuale delle imprese o delle entità a controllo congiunto localizzate in Italia. A questo riguardo, la Guida Amministrativa "*Divergences between GloBE and accounting carrying values*", approvata nel giugno 2024, ha ribadito che le rettifiche ai valori contabili richieste, ai fini GloBE, per determinare il reddito o perdita rilevante e/o le imposte rilevanti non sono da considerare nel calcolo dello SBIE.

Al comma 3, in coerenza con le disposizioni del Titolo II del Decreto legislativo che stabiliscono un calcolo separato dell'imposizione integrativa (e del profitto eccedente) dovuta in relazione a talune tipologie di imprese o entità rispetto alle altre imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel medesimo Paese, si stabilisce che lo SBIE si determina separatamente, in relazione ad ogni esercizio, per: a) ciascuna entità a controllo congiunto che non è membro di un gruppo a controllo congiunto; b) le entità appartenenti al medesimo gruppo a controllo congiunto; c) le entità di investimento; d) le entità assicurative di investimento; e) le imprese appartenenti al medesimo sottogruppo di minoranza; f) ciascuna impresa partecipata in misura minoritaria che non è membro di un sottogruppo di minoranza; g) ciascuna entità apolide (esclusa l'entità ibrida inversa. Al riguardo, si rinvia al commento dell'articolo 8, comma 4).

Se la riduzione determinata per un esercizio eccede il reddito netto rilevante del Paese per il medesimo esercizio, non ci sarà un profitto eccedente e, pertanto, non sarà calcolata alcuna imposizione integrativa, salvo che non sia dovuta un'imposta integrativa addizionale, in relazione al suddetto esercizio, ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo. Al comma 4, si esclude che l'eccedenza di riduzione da attività economica sostanziale, rispetto al reddito netto rilevante del Paese per un esercizio, possa essere portata indietro o in avanti per ridurre il reddito netto rilevante di un altro esercizio (precedente o successivo); né tale eccedenza può essere utilizzata per ridurre il reddito netto rilevante prodotto in un altro Paese in cui il gruppo opera o prodotto da un'altra tipologia di entità (tra quelle indicate al comma 3) attraverso cui il gruppo esercita la sua attività e rispetto alle quali lo SBIE deve essere calcolato separatamente.

Ai sensi del comma 6, l'esclusione del reddito basata su un'attività economica sostanziale si applica automaticamente a ciascun Paese in cui sono presenti imprese ed entità a controllo congiunto del



gruppo multinazionale o nazionale. Tuttavia, un gruppo che rientra nell'ambito applicativo delle nuove regole può scegliere, in relazione a ciascun esercizio, di non applicare l'esclusione in esame per un dato Paese. Come spiegato dall'OCSE, tale previsione tiene conto del fatto che un gruppo potrebbe valutare eccessivamente oneroso il calcolo del profitto in eccesso di un dato Paese rispetto al vantaggio concreto che ne potrebbe trarre. La scelta deve essere esercitata dall'impresa dichiarante nella comunicazione di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo.

Secondo quanto previsto al comma 5, in assenza della suddetta opzione, è comunque consentito al gruppo di non considerare in diminuzione del reddito rilevante di un Paese (o dei soggetti di cui al comma 3) l'intero importo della Riduzione delle Spese Salariali o della Riduzione per Immobilizzazioni Materiali relativo a tale Paese (o relativo ai soggetti di cui al comma 3). In sostanza, è ammesso calcolare lo SBIE spettante anche in misura parziale, senza calcolare tutte le Spese Salariali Ammissibili e le Immobilizzazioni Materiali Ammissibili.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che la Riduzione per Spese Salariali di un'impresa o di un'entità a controllo congiunto localizzata in un Paese, o di un'entità apolide, è pari al 5 per cento delle Spese Salariali Ammissibili relative ai Dipendenti Ammissibili che esercitano la loro attività per il gruppo multinazionale o nazionale in detto Paese o esercitano la loro attività per tale entità apolide appartenente al gruppo multinazionale o nazionale. Conformemente all'articolo 55 del Decreto Legislativo, intitolato "*Disciplina transitoria in tema di riduzione da attività economica sostanziale*", è previsto che l'aliquota del 5 per cento sia sostituita da percentuali di rendimento fisso più alte in fase di prima applicazione dell'imposizione integrativa e via via decrescenti per il decennio 2023-2032 sia per le immobilizzazioni materiali (dall'8 per cento nel 2023 al 5,4 per cento nel 2032), sia per le spese salariali (dal 10 per cento nel 2023 al 5,8 per cento nel 2032).

Nel dettaglio, l'aliquota riguardante la riduzione basata sulle immobilizzazioni materiali sarà quella indicata nella tabella seguente, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato:

2023	10 %
2024	9,8 %
2025	9,6 %
2026	9,4 %
2027	9,2 %
2028	9 %
2029	8,2 %
2030	7,4 %
2031	6,6 %
2032	5,8 %

Il comma 2 reca alcune disposizioni di dettaglio riguardanti la determinazione della Riduzione per Spese Salariali relativa ad un'impresa o ad una entità a controllo congiunto. Innanzitutto, si precisa che, ai fini in esame, rilevano le Spese Salariali Ammissibili capitalizzate sul valore contabile delle immobilizzazioni materiali, incluse le rimanenze, che non siano qualificabili come Immobilizzazioni Materiali Ammissibili. Inoltre, le Spese Salariali Ammissibili dei Dipendenti Ammissibili sono da assumere in proporzione all'attività lavorativa che gli stessi dipendenti svolgono nel Paese in cui è localizzato il loro Datore di Lavoro. In sostanza, se per l'intero esercizio il Dipendente Ammissibile dell'impresa Alfa, localizzata nel Paese X, svolge la sua attività lavorativa nel Paese Y, le Spese Salariali



di tale lavoratore non potranno essere prese in considerazione nel computo dello SBIE per tale esercizio. In deroga a quanto indicato nella lettera b), nella successiva lettera c) rilevano integralmente le Spese Salariali Ammissibili relative a Dipendenti Ammissibili anche quando svolgono la loro attività all'estero purché più del 50 per cento del loro orario lavorativo sia prestato nel Paese del Datore Lavoratore. Nella lettera d) si tiene conto dell'esclusione del reddito rilevante da trasporto marittimo internazionale e da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale, disciplinata nell'articolo 24 del Decreto Legislativo, stabilendo che la determinazione della Riduzione per Spese Salariali non deve includere le Spese Salariali Ammissibili proporzionalmente attribuibili al reddito escluso ai sensi del richiamato articolo 24.

Il comma 3 disciplina le Spese Salariali Ammissibili quando la controllante capogruppo è soggetta al regime del dividendo deducibile di cui all'articolo 46 del Decreto Legislativo. In particolare, in tale ipotesi è previsto che le spese siano ridotte in misura pari al rapporto tra il reddito escluso, ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 46, ed il reddito rilevante della controllante capogruppo determinato prima di tale esclusione. Analoga disposizione è dettata per le Spese Salariali Ammissibili di imprese diverse dalla controllante capogruppo localizzate nel Paese di quest'ultima che fruiscono dell'esclusione del reddito rilevante ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del Decreto Legislativo.

L'**articolo 4** chiarisce, al comma 1, che la nozione di Spese Salariali Ammissibili di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo include i pagamenti basati su azioni corrisposti a favore dei Dipendenti Ammissibili. Nell'ambito del Titolo II del Decreto Legislativo i pagamenti basati su azioni sono trattati anche nell'articolo 23, comma 3, del citato Decreto Legislativo in cui si consente alle imprese ed alle entità a controllo congiunto di sostituire, a seguito di apposita opzione, l'importo contabilizzato in bilancio quale pagamento basato su azioni con il corrispondente importo deducibile ai fini della normativa fiscale nazionale. La citata disposizione è volta ad allineare la base imponibile rilevante per la *Global minimum tax* con quella rilevante per l'applicazione dell'imposta sul reddito nel Paese interessato, evitando effetti distorsivi sull'ETR (*Effective Tax rate*).

Tuttavia, ai sensi del comma 2, indipendentemente dall'esercizio della suddetta opzione, lo SBIE continua ad essere calcolato sulla base degli importi dei pagamenti basati su opzioni contabilizzati in bilancio.

L'**articolo 5**, comma 1, stabilisce che la Riduzione per Immobilizzazioni Materiali di un'impresa o di un'entità a controllo congiunto localizzata in un Paese, o di un'entità apolide, è pari al 5 per cento della media del Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili calcolato all'inizio e alla fine dell'esercizio. Per Valore Contabile Netto si intende il valore contabile dell'Immobilizzazione Materiale Ammissibile ridotto di svalutazioni, ammortamenti, perdite per riduzione di valore accumulate e incrementato dell'importo imputabile alla capitalizzazione delle Spese Salariali Ammissibili (cfr. articolo 1, comma 1, lettera q) del decreto).

Analogamente a quanto previsto nell'articolo 3 per le Spese Salariali Ammissibili, nei primi anni di applicazione delle nuove regole sulla *Global minimum tax*, anche il rendimento fisso del cinque per cento da applicare in relazione alle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili è sostituito da quello più elevato indicato nell'allegato B del Decreto Legislativo, riportato in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che inizia nell'anno solare ivi indicato, come da tabella che segue:

2023	8 %
2024	7,8 %
2025	7,6 %



2026	7,4 %
2027	7,2 %
2028	7 %
2029	6,6 %
2030	6,2 %
2031	5,8 %
2032	5,4 %

Nel comma 2 si stabilisce che, ai fini della riduzione di cui all'articolo 2, non possono essere considerate le Immobilizzazioni Materiali Ammissibili situate in un Paese diverso da quello in cui è localizzata l'impresa o l'entità a controllo congiunto che le utilizza in qualità di proprietaria (o in virtù di altro diritto dal contenuto analogo o corrispondente previsto dalla legislazione di localizzazione di riferimento) o in qualità di titolare di un Diritto di Utilizzo.

Il successivo comma 3 contiene delle precisazioni sul principio generale enunciato al comma 2 prendendo in considerazione l'ipotesi di beni situati, nel corso dell'esercizio, in diverse giurisdizioni. In particolare, alla lettera a) si stabilisce che il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili rileva in proporzione alla frazione di periodo in cui le stesse sono situate nel Paese in cui è localizzata l'impresa o l'entità a controllo congiunto che ne è proprietaria, o che ne detiene il Diritto di Utilizzo, rispetto all'intero Periodo di Possesso. Con tale termine s'intende, per il proprietario, il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'esercizio o, se posteriore, la data di acquisto di una Immobilizzazione Materiale Ammissibile e il termine dell'esercizio o, se anteriore, la data della cessione o dismissione della Immobilizzazione Materiale Ammissibile o della concessione del suo Diritto di Utilizzo; per il Locatario, identifica il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'esercizio o, se posteriore, di acquisto del Diritto di Utilizzo di una Immobilizzazione Materiale Ammissibile e il termine dell'esercizio o, se anteriore, la data di estinzione del suo Diritto di Utilizzo (cfr. articolo 1, comma 1, punto m) del decreto). Si pensi al seguente esempio: nell'esercizio X (coincidente con l'anno solare) il bene è stato utilizzato nel Paese "A", dal 1 gennaio fino al 31 marzo, dall'impresa proprietaria Alfa ivi localizzata e poi il bene è stato utilizzato, fino alla fine del medesimo esercizio, dalla stessa impresa per svolgere dei lavori nel Paese "B" e nel Paese "C". Pur possedendo il bene per l'intero esercizio, Alfa non potrà fruire integralmente della Riduzione per Immobilizzazione Materiale calcolata in relazione al suddetto bene (nel presupposto che si tratti di un'Immobilizzazione Materiale Ammissibile) ma solo nella misura del 25 del cento (corrispondente a tre mesi su dodici). Si pensi, invece, al caso di un'impresa Beta, localizzata in Italia, che risulta titolare di un Diritto di Utilizzo di una Immobilizzazione Materiale Ammissibile; il Diritto di Utilizzo è stato concesso a Beta dal 1 novembre al 31 dicembre dell'esercizio X. Beta si avvale del bene in esame per svolgere un'attività economica nel nostro Paese. Prima di tale data (dal 1 gennaio al 31 ottobre), il bene si trovava in un altro Paese. Beta potrà considerare integralmente la Riduzione per Immobilizzazione Materiale calcolata in relazione al Diritto di Utilizzo del bene in questione in quanto il bene risulta situato in Italia per il suo intero Periodo di Possesso (2 mesi su due). Per il calcolo dello SBIE collegato al Diritto di Utilizzo si rinvia al commento dell'articolo 6 del decreto.

Per motivi di semplificazione, nonostante quanto previsto al comma 2 e nella lettera a) del comma in esame, la disposizione contenuta nella successiva lettera b) consente di considerare integralmente il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili che risultano situate nel Paese dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto che ne è proprietaria, o che ne detiene il Diritto di Utilizzo, per più del 50 per cento del Periodo di Possesso. In altri termini, riprendendo il primo esempio, se l'impresa Alfa utilizzasse il bene, fino a settembre, nel Paese "A" e nei mesi seguenti



dell'esercizio X nel Paese "B" e nel Paese "C", questa potrebbe fruire, con riferimento al Paese "A", dell'integrale Riduzione per Immobilizzazione Materiale, calcolata per l'esercizio X in relazione al bene considerato (nonostante per tre mesi il bene sia situato in altre giurisdizioni). Ai sensi della lettera c), se un'Immobilizzazione Materiale Ammissibile è acquistata durante l'esercizio, il suo valore contabile all'inizio dell'esercizio sarà pari a zero. Viceversa, se tale attività, acquisita in esercizi precedenti, viene venduta nel corso dell'esercizio, il valore contabile alla fine dell'esercizio considerato sarà pari a zero. Poiché il valore contabile di zero è incluso nel calcolo della media, la riduzione collegata alle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili acquisite o cedute durante l'esercizio sarà basata sulla metà del valore contabile dell'attività all'inizio o alla fine dell'esercizio. La medesima disposizione è prevista nella lettera d) in relazione al Diritto di Utilizzo acquisito o estinto nel corso dell'esercizio considerato.

Nella lettera e) è specificato che se l'Immobilizzazione Materiale Ammissibile subisce una riduzione di valore, il valore contabile di tale attività sarà ridotto alla fine dell'esercizio per riflettere la perdita di valore. Una perdita di valore è l'importo per il quale il valore contabile di una attività supera il suo valore recuperabile attraverso l'uso. In base alla successiva lettera f) del comma in esame, un eventuale successivo ripristino di valore del bene aumenterà il valore contabile dell'Immobilizzazione Materiale Ammissibile alla fine dell'esercizio considerato ma nei limiti dell'importo che sarebbe stato determinato (al netto dell'ammortamento) se non vi fosse stata alcuna perdita per riduzione di valore rilevata negli esercizi precedenti. Come descritto nel Commentario OCSE all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera d), alcuni principi contabili consentono l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari sulla base del "*Revaluation method*" che prevede una loro rivalutazione periodica e la possibile contabilizzazione di tali asset ad un valore superiore allo loro costo di acquisizione. Poiché tali rivalutazioni sono scollegate rispetto allo svolgimento di un'attività sostanziale, ai fini della Riduzione per Immobilizzazioni Materiali, non si deve tener conto di alcun incremento del valore del bene e di ogni conseguente incremento degli ammortamenti collegato al maggior valore rivalutato del bene. Il risultato di questo approccio consiste nel garantire che il valore contabile dell'Immobilizzazione Materiale Ammissibile non superi mai quello che l'asset avrebbe avuto in assenza di rivalutazione. Inoltre, ha il pregio di eliminare ogni differenza tra i principi contabili che consentono il modello di rivalutazione e quelli che non lo consentono.

La lettera g), in coerenza con quanto disposto nell'articolo 3, comma 2, lettera d), stabilisce che la determinazione della Riduzione per Immobilizzazione Materiale non deve includere il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili proporzionalmente attribuibili al reddito rilevante da trasporto marittimo internazionale e da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale che è escluso ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo.

Il comma 4 disciplina la Riduzione per Immobilizzazioni Materiali quando la controllante capogruppo è soggetta al regime del dividendo deducibile di cui all'articolo 46 del Decreto Legislativo. In particolare, in tale ipotesi è previsto che il Valore Contabile Netto delle sue Immobilizzazioni Materiali Ammissibili sia ridotto in misura pari al rapporto tra il reddito escluso, ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 46, ed il reddito rilevante della controllante capogruppo determinato prima di tale esclusione. Analoga disposizione è dettata per il Valore Contabile Netto dell'Immobilizzazioni Materiali Ammissibili di imprese diverse dalla controllante capogruppo localizzate nel Paese di quest'ultima che fruiscono dell'esclusione del reddito rilevante ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del Decreto Legislativo.

L'**articolo 6** introduce disposizioni sul calcolo dello SBIE in caso di contratti di leasing aventi ad oggetto una Immobilizzazione Materiale Ammissibile. Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che, nell'ambito di un contratto di leasing finanziario, il bene si considera come se fosse trasferito al locatario in contropartita di un credito. Da un lato, il locatore non ha più il valore contabile



del bene concesso in leasing nel proprio bilancio e, dall'altro, il locatario contabilizza, nel suo bilancio, il Diritto di utilizzo del bene durante la durata del contratto di leasing. In base ai chiarimenti forniti dall'OCSE, il Diritto di Utilizzo è trattato come un'immobilizzazione materiale se l'attività sottostante è considerata tale. Coerentemente con tale impostazione, il comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che, in caso di un contratto di leasing finanziario avente ad oggetto un'Immobilizzazione Materiale Ammissibile, solo al locatario sarà consentito di includere il valore contabile netto di tale immobilizzazione nel calcolo dello SBIE, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto. Il Diritto di Utilizzo sarà ragionevolmente simile, in termini di importo, a quello che sarebbe stato il valore contabile del bene se questo fosse stato acquistato in proprietà anziché preso in leasing.

Nel comma 2 viene trattato il Leasing Operativo. Analogamente a quanto previsto per il Leasing Finanziario, nel contratto di Leasing Operativo la Riduzione per Immobilizzazioni Materiali spetta al Locatario in relazione al Diritto di Utilizzo dell'Immobilizzazione Materiale Ammissibile, calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto. Ciò a condizione che il Locatario (incluso quello appartenente allo stesso gruppo del Locatore) abbia rilevato contabilmente il Diritto di Utilizzo tra le Immobilizzazioni Materiali. Il valore contabile delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili è determinato dopo aver preso in considerazione le rettifiche per le operazioni infragruppo. Di conseguenza, nell'ipotesi di un contratto di Leasing Operativo tra imprese o tra entità a controllo congiunto ed entità sussidiare a controllo congiunto dello stesso gruppo, il Diritto di Utilizzo del Locatario è eliminato e il Valore Contabile Netto dell'Immobilizzazione Materiale Ammissibile, ai fini dello SBIE, è quello rilevato dal Locatore per la predisposizione del bilancio consolidato.

Le disposizioni dettate nei primi due commi evitano a due gruppi multinazionali o nazionali distinti o a due imprese o entità a controllo congiunto dello stesso gruppo di rivendicare lo SBIE in relazione allo stesso bene materiale. Esistono, tuttavia, delle differenze da evidenziare: in un contratto di Leasing Finanziario, il Locatario può prendere in considerazione l'intero valore dell'Immobilizzazione Materiale Ammissibile in base al suo Diritto di Utilizzo. Diversamente, nel caso di contratto di Leasing Operativo, il Diritto di Utilizzo dell'Immobilizzazione Materiale Ammissibile del Locatario sarà spesso molto inferiore al valore contabile del bene che continuerà ad essere rilevato nel bilancio del Locatore. Considerato che, generalmente, nell'ambito di un Leasing Operativo non si configura una integrale duplicazione del beneficio dello SBIE, il Quadro Inclusivo sul BEPS ha ammesso che il Locatore prenda in considerazione una parte del valore contabile dell'Immobilizzazione Materiale Ammissibile ai fini della Riduzione del reddito da attività economica sostanziale purché il suddetto bene sia situato nello stesso Paese del Locatore (in coerenza con tale approccio, si veda la definizione contenuta nell'articolo 35, comma 1, lettera c, numero 3, del Decreto legislativo).

L'eccezione al principio generale è contenuta nel comma 3 dell'articolo in commento in cui è precisato che la Riduzione per Immobilizzazioni Materiali spetta anche al Locatore per un importo pari alla differenza tra il suo Valore Contabile Netto rilevato dal Locatore ed il Valore Contabile Netto del Diritto di Utilizzo rilevato dal Locatario, entrambi calcolati ai sensi dell'articolo 5.

In base a quanto disposto nel comma 4, lettera a), se il Locatario non è un'impresa o un'entità a controllo congiunto, il Diritto di Utilizzo del Locatario, ai fini dello SBIE, è pari all'importo non attualizzato dei pagamenti ancora dovuti in base al contratto di Leasing Operativo, comprese eventuali proroghe che sarebbero prese in considerazione nella determinazione del Diritto di Utilizzo secondo il principio contabile utilizzato dal Locatore. La lettera b) del medesimo comma 4 dispone che, se il bene è locato a breve termine (ad esempio una camera di albergo o un'auto a noleggio), il Diritto di Utilizzo del Locatario è considerato pari a zero. Un bene in locazione a breve termine è un bene che viene regolarmente locato più volte a diversi locatari durante l'esercizio e il periodo medio di locazione, inclusi eventuali rinnovi ed estensioni, rispetto a ciascun Locatario non supera i 30 giorni. Quando il Locatore concede in leasing una parte sostanziale di una Immobilizzazione Materiale Ammissibile a un Locatario conservando la parte residua del bene per uso proprio (ad esempio



concedendo in locazione solo alcuni piani di un edificio), il comma 5 prevede che il valore contabile del bene deve essere ripartito tra i suoi diversi utilizzi. In particolare, il valore contabile di un'Immobilizzazione Materiale Ammissibile deve essere ripartito tra la parte locata e la parte residua sulla base di un criterio ragionevole in relazione al bene (nell'esempio precedente, la superficie dell'edificio potrebbe essere un criterio ragionevole). Il Locatore deve tener conto del valore contabile dell'Immobilizzazione Materiale Ammissibile allocata alla parte residua e applica le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 per determinare il valore contabile da attribuire alla parte concessa in leasing.

L'**articolo 7**, comma 1, disciplina la Riduzione per Spese Salariali e la Riduzione per Immobilizzazioni Materiali di cui si può avvalere una stabile organizzazione. In coerenza con i criteri di ripartizione stabiliti nell'articolo 25, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, le Spese Salariali Ammissibili e le Immobilizzazioni Materiali Ammissibili da considerare sono quelle incluse nella contabilità separata delle stabili organizzazioni redatta in ossequio a principi contabili conformi. Se la stabile organizzazione non ha contabilità separata o se questa non è stata redatta secondo principi contabili conformi, l'ammontare delle Spese Salariali Ammissibili e il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili sarà calcolato come se la stabile organizzazione avesse contabilità separata redatta secondo i principi contabili utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato della controllante capogruppo.

Inoltre, analogamente a quanto previsto nell'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo, le Spese Salariali Ammissibili e le Immobilizzazioni Materiali Ammissibili dovranno essere adeguate a quelle che sarebbero state attribuite alla stabile organizzazione in base alle disposizioni della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere con il Paese di residenza della casa madre ovvero, in assenza di tale Convenzione, in base alle pertinenti disposizioni interne del Paese in cui la stessa è localizzata. Nel caso di una stabile organizzazione rientrante nella definizione di cui all'allegato A, numero 52), lettera c), del Decreto Legislativo, le Spese Salariali Ammissibili e le Immobilizzazioni Materiali Ammissibili devono corrispondere a quelle ad essa attribuibili in base all'articolo 7 del Modello OCSE.

Al fine di evitare la duplicazione dei benefici, le Spese Salariali Ammissibili e le Immobilizzazioni Materiali Ammissibili attribuite alla stabile organizzazione non possono essere computate nella riduzione del reddito derivante dallo svolgimento di un'attività economica sostanziale spettante alla casa madre.

Nel comma 2 è precisato che, se i Dipendenti Ammissibili e le Immobilizzazioni Materiali Ammissibili attribuiti alla stabile organizzazione non svolgono la loro attività o non sono situati nel Paese in cui è localizzata quest'ultima, i suddetti elementi non sono da computare nella riduzione prevista nell'articolo in commento. Anche rispetto alla stabile organizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 e 4.

Analoga disposizione, con riguardo alla Riduzione per Immobilizzazioni Materiali, è contenuta nel successivo comma 3. A tal fine, è previsto che non rilevano le Immobilizzazioni Materiali Ammissibili di cui al comma 1 ubicate in un Paese diverso da quello in cui è localizzata la stabile organizzazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 5 e 6.

Al comma 4 si esclude l'attribuzione alle stabili organizzazioni di cui al numero 52, lettera d) dell'Allegato A del Decreto Legislativo sia di Dipendenti Ammissibili, sia di Immobilizzazioni Materiali Ammissibili.

Il comma 5 stabilisce che le Spese Salariali Ammissibili e le Immobilizzazioni Materiali Ammissibili di una stabile organizzazione sono escluse dalla riduzione di cui all'articolo 2 nella stessa proporzione in cui il reddito di tale stabile organizzazione è escluso ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e dell'articolo 45, comma 5, del Decreto Legislativo. Se il reddito è parzialmente escluso, dunque,



occorre effettuare una riduzione proporzionale delle Spese Salariali Ammissibili e delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili. Ciò assicura che gli elementi che sono utilizzati per produrre il reddito escluso dal reddito netto rilevante non siano presi in considerazione ai fini dello SBIE.

L'**articolo 8** è dedicato alle entità trasparenti. Il comma 1 illustra come le Spese Salariali Ammissibili e il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili di un'entità trasparente, che non sono attribuite ai sensi del precedente articolo 7, siano da allocare tra le imprese di un gruppo multinazionale o nazionale.

Il comma 2 tratta il caso in cui l'entità trasparente, diversa dalla controllante capogruppo, è una entità fiscalmente trasparente. In questa ipotesi, le Spese Salariali Ammissibili e il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili sono attribuiti alle imprese proprietarie dell'entità fiscalmente trasparente in proporzione alla partecipazione agli utili da queste detenute (si tratta della medesima proporzione indicata nell'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo), a condizione che i Dipendenti Ammissibili e le Immobilizzazioni Materiali Ammissibili siano localizzati nel Paese delle imprese proprietarie.

Il comma 3 disciplina lo SBIE dell'entità trasparente che è la controllante capogruppo. In tale ipotesi, le Spese Salariali Ammissibili e il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili sono ridotti in proporzione al reddito escluso dal calcolo del reddito rilevante dell'entità trasparente ai sensi dell'articolo 45, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo.

Il comma 4 prevede, infine, che le Spese Salariali Ammissibili e il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili non attribuiti ai sensi dei precedenti due commi siano esclusi dal calcolo della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di un'attività economica sostanziale. Questa disposizione si applica alle Spese Salariali Ammissibili e alle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili collegati all'importo dell'utile o della perdita contabile netta dell'esercizio attribuibile ad una entità ibrida inversa. Si applica anche alla quota di Spese Salariali Ammissibili e delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili collegata all'importo dell'utile o della perdita contabile netta dell'esercizio (attribuibile ai proprietari di un'entità trasparente non appartenenti al gruppo) escluso ai fini dell'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo nonché alla quota dei suddetti elementi collegata all'importo dell'utile o della perdita contabile netta dell'esercizio (non attribuibile all'entità trasparente che è una controllante capogruppo) escluso ai fini dell'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 45, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo.

Relazione tecnica

Il Decreto ministeriale non determina effetti di gettito ulteriori rispetto a quanto riportato nella Relazione Tecnica del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in quanto il decreto in esame si limita ad adottare le disposizioni attuative della riduzione della base imponibile (SBIE) della Global minimum tax già prevista dall'articolo 35 di tale decreto legislativo, in conformità alle regole OCSE e alla direttiva 2022/2523.

